

N. 1980

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MACERATINI e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1997

Disposizioni sulla sede e sui servizi ausiliari del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 marzo 1995, n. 99, «Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori» ha determinato il contributo annuo che ciascun Consiglio degli avvocati e procuratori deve corrispondere allo Stato per i locali degli edifici adibiti ad uffici giudiziari occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, culturali e per ogni altro servizio dell'istituzione forense utile all'amministrazione della giustizia.

Fin dal 1911 nel Palazzo di giustizia della capitale il Consiglio dell'Ordine forense ha avuto la sua sede, ivi funzionale per la coesistenza nello stesso edificio della Corte suprema di cassazione e della procura generale della Repubblica presso tale ufficio, della corte di appello e della procura generale della Repubblica presso tale ufficio, nonché di vari altri uffici per servizi ausiliari (ufficio notificazioni, ufficio esecuzioni, ufficio del registro-atti giudiziari, eccetera).

La ritenuta situazione di pericolo per la stabilità dell'edificio ed i conseguenti lavori di consolidamento dello stesso provocarono nel 1972 la diaspora della quasi totalità degli uffici giudiziari ed ausiliari che avevano sede nell'edificio medesimo, nel quale sono rimasti quelli della Corte suprema di cassazione, della procura generale della Repubblica presso tale Corte e del Tribunale superiore delle acque; anche il Consiglio dell'Ordine forense romano ha mantenuto la propria sede nello stesso edificio, sia per tradizionale destinazione, adeguata al prestigio dell'Ordine forense - tutelato dalle leggi - sia, comunque, per irreperibilità di locali idonei negli edifici nei quali da allora, prima precariamente, poi definitivamente, hanno trovato sede gli altri uffici giudiziari della capitale, irrazionalmente sparsi per la città con enormi inconvenienti per i cittadi-

ni ed i professionisti forensi, al cui uso sono destinati.

La legge 27 marzo 1995, n.99, nel determinare il contributo annuo a carico di ciascun Consiglio dell'Ordine forense per l'occupazione dei locali negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, non specifica presso quale di essi, se più di uno, debbano destinarsi locali per le attività istituzionali del Consiglio dell'Ordine forense: dall'articolo 26 della legge 25 marzo 1926, n.453, «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore», si deduce che il Consiglio dell'Ordine forense ha sede presso il tribunale, ovvero, nelle città ove ha sede anche la corte di appello, presso quest'ultima. Considerata la particolare situazione dell'Ordine forense romano e la sua sede nella città dove, oltre al tribunale e alla corte di appello, ha sede anche la Corte di cassazione, in via di interpretazione autentica della norma di cui all'articolo 26 appare necessario precisare che in Roma, sede della Corte suprema di cassazione e della relativa procura generale della Repubblica, la sede del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori è nello stesso edificio giudiziario; peraltro, già il regio decreto 26 marzo 1922, n. 434, nell'articolo 2, stabiliva che la commissione per la conservazione e l'amministrazione del Palazzo di giustizia in Roma fosse composta anche da un rappresentante del Consiglio di disciplina dei procuratori, istituzioni poi unificate nell'attuale Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori.

Si ritiene, poi, opportuno determinare in linea di massima la parte dello stesso che deve essere destinata alle attività istituzionali del Consiglio dell'Ordine forense romano, senza lasciare tale determinazione alla predetta commissione di manutenzione ed amministrazione, titolare in sede del compito di individuazione degli specifici locali nell'edificio. Sembra dunque necessario de-

terminare che la disponibilità di locali per la pubblica istituzione forense sia non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci iscritti, oltre ai proporzionali spazi per archivi e parcheggi.

Considerato che, attualmente e - auspicabilmente - in futuro, nel ridetto edificio hanno sede gli uffici della Corte suprema di cassazione, della relativa procura generale della Repubblica, del Tribunale superiore delle acque, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, la Biblioteca centrale giuridica ed il Centro elettronico, sembra opportuno che siano attribuiti all'uso del Consiglio dell'Ordine forense romano locali che, per motivi di sicurezza e di ordinato accesso prevalentemente dei numerosissimi iscritti ma anche del pubblico

in genere, debbono trovare collocazione il più possibile nei pressi dei principali accessi dell'edificio.

Onorevoli Colleghi, la relazione che precede è stata redatta su preciso suggerimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma che è, come è noto, il più numeroso e prestigioso organo degli avvocati italiani. Le sue esigenze di funzionamento sono ben conosciute ai presentatori di questo disegno di legge, e rispondono largamente ai problemi di funzionalità e di decoro di una parte consistente dell'avvocatura italiana e delle sue strutture organizzative.

Per queste ragioni se ne raccomanda il più sollecito esame e la altrettanta sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma ha sede nel Palazzo di giustizia sito in Roma alla piazza Cavour, con dotazione di locali per uffici in misura pari almeno ad un metro quadrato per ogni dieci iscritti negli albi ed elenchi forensi e nel registro dei praticanti procuratori in sua custodia, oltre ai proporzionali spazi per archivi e parcheggi.

2. Nell'assegnazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma di quei locali per uffici ai quali abbiano accesso il pubblico e gli iscritti negli Albi degli avvocati e procuratori, negli elenchi e nel registro dei praticanti procuratori, la commissione per la conservazione ed amministrazione del Palazzo di giustizia di Roma si atterrà a criteri che tengano conto di ragioni di sicurezza dell'edificio e di ordinato ed immediato accesso dagli ingressi principali dell'edificio stesso.

3. Le sale avvocati e gli annessi locali per i relativi servizi per l'utenza professionale degli uffici giudiziari della capitale saranno assegnati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma negli altri vari edifici adibiti a tali uffici secondo criteri che tengano conto di ragioni di sicurezza e di immediato accesso dagli ingressi principali degli edifici stessi.